

Tipologia:

LAVORO

Protocollo: **2010312** Data:

24.07.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **RIFORMA FORNERO: LAVORO ACCESSORIO**

RIFORMA FORNERO LAVORO ACCESSORIO Obblighi in vigore dal 18 luglio 2012

Gentile Associato,

Si segnalano, in sintesi, le principali novità apportate alla disciplina del **lavoro accessorio** dalla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (l. 28 giugno 2012, n. 92), entrata in vigore il 18.07.2012.

Il primo, fondamentale, elemento di novità è rappresentato dalla integrale eliminazione – fatta eccezione per il settore agricolo, del quale si dirà oltre - dei requisiti soggettivi e oggettivi originariamente legittimanti l'accesso a tale tipologia di lavoro (*nella sua originaria formulazione, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, definendo il campo di applicazione del c.d. lavoro accessorio, prevedeva l'accesso allo stesso nei seguenti ambiti: a) lavoro domestico, b) giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, c) insegnamento privato supplementare, d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e di lavori di emergenza o di solidarietà, e) consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa, f) lavoro nei maneggi e scuderie, g) impresa familiare (commercio, turismo e servizi), h) attività agricole stagionali, i) attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli, n.d.r.*).

A seguito delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro attuata con legge n. 92/2012, il nuovo assetto normativo del lavoro accessorio contempla infatti esclusivamente limitazioni di carattere economico.

In particolare, nella sua nuova formulazione, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 – dopo aver chiarito che **“per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare...”** – ha introdotto un limite ai compensi che il lavoratore può percepire nell'anno solare da ciascun singolo committente (e, di conseguenza, alle prestazioni occasionali che potranno essere rese in favore di ciascun singolo committente), statuendo che **“fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro...”**.

La disposizione – stando ad un'interpretazione letterale – troverà applicazione ai soli casi di prestazione di attività occasionale in favore di “imprenditori commerciali” e “professionisti” (e non anche agricoli, come si vedrà oltre).

Con Circolare n. 18/2012 del 18.07.2012 il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che: **“ai fini del rispetto della nuova disciplina occorrerà pertanto verificare se il committente è un ‘imprenditore commerciale o professionista’.** In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

*compensi maggiori di € 2.000 di voucher. Il limite in questione necessita tuttavia di una precisazione; in particolare è possibile evidenziare che **l'espressione 'imprenditore commerciale' voglia in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo 'commerciale' possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni...***".

Con riferimento al settore agricolo, invece, il lavoro accessorio troverà applicazione:

- a. *"alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se **regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;***
- b. *alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972 (trattasi dei 'produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000 costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti') che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli" (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 18.07.2012).*

Stando ad un'interpretazione letterale del testo normativo così come riformato dalla legge n. 92/2012, è possibile ritenere – in uno con quanto precisato sul punto dalla più volte richiamata circolare ministeriale n. 18/2012 – che, sussistendo già limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo, nel settore agricolo non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000,00 euro previsto invece in relazione alle prestazioni occasionali rese in favore di imprenditori commerciali e professionisti.

Con la riforma è stata altresì modificata la disciplina dei compensi da erogare in favore dei lavoratori occasionali; nella nuova formulazione, infatti, l'art. 72 prevede che i carnet di buoni debbano essere **orari, numerati progressivamente e datati**, il cui valore nominale sarà *"periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali"*.

Da ultimo, la legge di riforma ha previsto la rideterminazione – da effettuarsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive previste per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, cordiali saluti.

Per **ASSOSNAI**

I consulenti Lavoro

Avv. E.Claudio Schiavone – Rag. Antonio Palmisano